



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V

Prot. n. 13901/2006/DPF/UFF

Roma, 27 luglio 2006

All'Ufficio tributi del
Comune di Novellara
Piazzale Marconi, 1
42017 NOVELLARA (RE)

(Rif. fg. n. 2878 del 24.05.2006)

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Fabbricati rurali ad uso abitativo.
Art. 9, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557. Quesito.

Con la nota in riferimento codesto comune chiede un parere in merito all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fabbricati rurali ad uso abitativo posseduti da soggetti titolari di trattamenti pensionistici a seguito di attività svolta in agricoltura. In particolare, si chiede se la condizione di pensionato da attività agricola sia sufficiente per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale per i fabbricati in questione e se, eventualmente, il comune possa prevedere, un'apposita esenzione nel caso in cui per il soggetto in parola non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge.

Al riguardo, si fa presente che per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati destinati ad edilizia abitativa, occorre che siano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139. Detta norma elenca nelle lettere da a) ad e) sia le caratteristiche di tipo soggettivo inerenti il titolare del diritto reale sul fabbricato e sia gli elementi di tipo oggettivo concernenti, invece, gli aspetti legati alle caratteristiche dell'immobile stesso ed al suo effettivo asservimento al terreno.

Pertanto, l'assenza di un solo requisito fa perdere ai fabbricati in discorso la caratteristica della ruralità.

Da quanto esposto consegue che nel caso di specie il fabbricato non può essere considerato rurale, poichè il solo possesso dell'immobile da parte del pensionato non è sufficiente per l'applicazione del regime tributario di favore.

In merito, poi, alla richiesta avanzata dal comune di poter introdurre con regolamento l'esenzione dall'ICI per i fabbricati in questione si precisa che per detto tributo le esenzioni sono solo quelle tassativamente introdotte nella disciplina del tributo comunale dal legislatore nazionale, mentre un'analoga facoltà non è riconosciuta al regolamento comunale.

Infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla Corte Costituzionale² - si veda da ultimo nella sentenza n. 75 del 24 febbraio 2006 - l'ICI è un tributo statale il cui gettito è destinato all'ente locale; pertanto, è il solo legislatore nazionale che può intervenire nella sua disciplina, salvo gli spazi di autonomia regolamentare riconosciuti al comune dalla legge.

Alla luce di quanto appena espresso, si deve comunque riconoscere al comune la possibilità di introdurre un'aliquota agevolata per la fattispecie in esame, esercitando il potere di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale da ridurre il carico tributario per il contribuente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Carlo Vaccari